

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Sul processo verbale:	
PRESIDENTE	675, 676, 677, 678
BUZZI	677, 678
MORO DINO	676, 677, 678
RAICICH	673, 674, 675, 677
SANNA	676
TEDESCHI	677
Congedo e sostituzione:	
PRESIDENTE	678
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme sull'ordinamento scolastico (2908)	678
PRESIDENTE	678, 679, 680, 681, 683, 684, 685
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	682, 683, 684
MORO DINO	681, 682, 684
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	680, 681, 682, 684
RAICICH	679, 680, 682, 685
SANNA	681

La seduta comincia alle 9,40.

Sul processo verbale.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

RAICICH. Signor Presidente, a nome del mio gruppo propongo - e il Regolamento me

lo consente - la seguente rettifica al processo verbale. Chiedo che, dove si parla di sostituzioni, sia detto: « Le sostituzioni del deputato Lepre e del deputato Lettieri, rispettivamente con il deputato Musotto e con il deputato Mazzarrino Antonio Franco ai sensi dell'articolo 28 secondo comma, sono comunicate al Presidente durante la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 3-bis proposto dai deputati Raicich e altri ».

Desidero motivare brevemente tale richiesta di rettifica aggiuntiva. In primo luogo è ovvio che questa modifica corrisponde alla esatta verità dei fatti; cioè, durante la votazione a scrutinio segreto, trovandosi la Commissione in difetto di numero legale, due assenti furono sostituiti allo scopo di raggiungere il numero legale. E voglio, con questo, fare alcune considerazioni (per motivare meglio la nostra richiesta) di ordine politico e procedurale.

Noi non possiamo, in primo luogo, non rilevare una grave scorrettezza in questo comportamento da parte della maggioranza, per cui, *in extremis*, alcuni deputati del tutto estranei alla discussione di merito, ignari della sostanza delle argomentazioni addotte, nel corso della discussione, dalle varie parti politiche, dal relatore e dal Governo, per una malintesa disciplina di gruppo, costituirono elementi determinanti in sede legislativa su un provvedimento di così vasta portata.

Ma, a parte questo rilievo di costume che non abbiamo potuto sottacere, esiste per noi

la convinzione che si sia violato il Regolamento della Camera. Io so bene, signor Presidente, che non è questa la sede — quella di rettifica del processo verbale — in cui sono concessi richiami al Regolamento: ed il nostro gruppo ha già provveduto ad inoltrare il richiamo a chi di dovere, cioè al Presidente della nostra Assemblea; però, proprio per un senso di riguardo verso di lei, signor Presidente, e per doverosa informazione nei riguardi dei colleghi, vorrei che Lei mi consentisse di motivare, non con ampiezza ma in forma succinta, la sostanza della nostra opposizione.

È per noi chiaro che il Regolamento, all'articolo 28, mentre prevede la sostituibilità di un deputato ad una seduta in sede referente, non la concede, all'ultimo comma dello stesso articolo, in sede legislativa, per la quale è previsto, al secondo comma che « ogni gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con un altro di diversa commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera ».

Lo spirito di tale norma è evidente: essa consente ai gruppi, su determinati disegni di legge, delle sostituzioni, ovviamente perché la natura di quel singolo provvedimento e l'argomento richiedono competenze tecniche e politiche che rendono opportuna detta sostituzione.

Si potrebbe perciò, al limite e volendo essere rigorosi, osservare che tali sostituzioni, per essere valide, dovrebbero essere comunicate sin dall'inizio dell'esame del provvedimento. Ma anche a prescindere da tali considerazioni forse troppo rigorose, se si vuole esaminare non la prassi ma l'interpretazione che la Presidenza della Camera ha finora fornito del Regolamento, interpretazione che costituisce la fonte senz'altro più autorevole, ci sia lecito richiamarci alla circolare del Presidente Gronchi rivolta ai Presidenti delle commissioni permanenti e speciali l'8 marzo 1950, in cui si legge: « b) se trattasi di sostituzioni di singoli deputati, le lettere di delega non saranno accettate se non siano comunicate al Presidente prima dell'apertura della seduta ».

Dall'esame delle successive circolari dei Presidenti della Camera nulla risulta di nuovo e di diverso da quanto disposto dal Presidente Gronchi per quanto riguarda la sede legislativa. Non ha, a nostro avviso, nessun significato di deroga a tale norma la circolare del Presidente Leone del 13 aprile 1961 dove pure sta scritto: « Il Regolamento poi non stabilisce quale debba essere il momento in cui tali sostituzioni siano ricevibili e quin-

di nulla esclude che, a giudizio di ciascun Presidente, esse vengano ammesse anche durante il corso della seduta ». E ciò per due motivi:

a) perché tutto il contesto parla di sostituzioni di deputati che « instaurano un rapporto diretto e personale fra due colleghi appartenenti al medesimo gruppo », parla di « sede referente », dice che « tali sostituzioni sono sottratte alla valutazione del Presidente della Camera appartengono alla sfera di attribuzione di ciascun Presidente di Commissione », dunque fa riferimento esplicito e chiaro non già alla sostituzione decisa dai Gruppi per i provvedimenti in sede legislativa, ma alle sostituzioni previste dall'attuale comma III dell'articolo 28, per la sede referente;

b) perché è bensì vero che la circolare parla di sostituzioni ex articolo 28, II comma, ma qui è necessaria una rigorosa interpretazione di tale testo, una collazione filologica sui vari momenti del Regolamento, e si vedrà che non l'attuale Regolamento, ma il Regolamento vigente alla data della circolare del Presidente Leone comportava una diversa distribuzione dei commi dell'articolo 28, e che il II comma era quello che attualmente è il III comma. Ne discende che quanto previsto da quella circolare sulle sostituzioni « durante la seduta » non può essere riferito all'attuale II comma; che la circolare Gronchi viene modificata solo per la sede referente; che perciò la nostra tesi interpretativa ne esce certo confermata.

Può sembrare più discutibile la nostra tesi ai sensi della circolare dell'onorevole Bucciarelli Ducci del 14 ottobre 1966 in merito alla sostituzione di deputati nelle Commissioni speciali e nelle Commissioni permanenti, ove si legge: « colgo l'occasione per chiarire altresì, in tema di sostituzioni a termini del secondo comma dell'articolo 28, che la richiesta di sostituzione può essere presentata al Presidente della Commissione anche a seduta già iniziata, ma deve riguardare l'intero corso della seduta ».

Può sembrare più discutibile perché il 10 maggio 1966, e dunque in data anteriore alla circolare, la Camera aveva introdotto modifiche al Regolamento, e tra l'altro l'attuale ripartizione dei commi dell'articolo 28; in tal caso la nostra tesi verrebbe a cadere, essendo consentita la sostituzione nel corso della seduta anche nel caso previsto dall'attuale seconda parte del secondo comma dell'articolo sopracitato.

Senonché è lecito obiettare che certamente il Presidente Bucciarelli Ducci e i suoi uffici,

nella stesura della circolare, avevano ancora dinanzi agli occhi il testo precedente del Regolamento secondo l'edizione fornita di indici analitici del febbraio 1966, e ciò si evince da tutto il contesto della circolare che dice che la sostituzione deve riguardare l'intero corso della seduta, laddove se si riferisse realmente all'attuale secondo comma, il testo avrebbe dovuto evidentemente suonare: «...ma deve riguardare l'intero corso del provvedimento», e perciò anche questa circolare non può che riferirsi all'attuale terzo comma. Del resto, tutto il contesto della circolare che fa riferimento al secondo comma, parla sempre di seduta, ed indica il secondo comma per le sostituzioni anche in sede di parere, che evidentemente non sono configurabili come sede legislativa, ma sono assimilabili alla sede referente e non già alla legislativa, tanto è vero che nell'ordine del giorno figurano abbinata alla sede referente e non certo alla legislativa.

Siamo dunque di fronte ad una violazione del Regolamento, ed ovviamente ad una prassi degenerativa, che è grave in sede legislativa ove la Commissione è investita di poteri decisionali che si traducono in norme di legge che ciascun cittadino è poi tenuto ad osservare e che perciò richiedono un rigoroso rispetto alle norme regolamentari e una corretta interpretazione del loro spirito. Facciamo, a tale proposito, nostre le parole con cui l'attuale Presidente della nostra Assemblée onorevole Pertini, all'inizio della legislatura (circolare 18 luglio 1968) fissava i criteri di lavoro per le Commissioni. « Per quanto riguarda — diceva — la procedura in sede legislativa, devo far presente l'estrema delicatezza del compito che grava sui Presidenti in siffatte sedute. Le Commissioni, in questi casi, rappresentano la Camera intera e prendono decisioni che innovano la legislazione vigente. È necessario quindi che le norme del Regolamento siano osservate nel modo più scrupoloso e tassativo, che i diritti dei deputati siano salvaguardati con estremo rigore, e che, soprattutto, le votazioni avvengano in condizioni di massima chiarezza e di rigida formalità ».

Dati tali elementi, a nostro avviso non oppugnabili, e considerato che la presenza surrettizia dei due colleghi estranei alla Commissione e introdotti nella Commissione non solo nel corso della seduta, ma addirittura nel corso di una votazione a scrutinio segreto in sede legislativa, è stata determinante nel raggiungimento del *quorum* regolamentare per il numero legale, nel richiamo al Regolamento che abbiamo inoltrato al Presidente della Came-

ra noi chiediamo che l'esito della votazione in oggetto, per mancanza di numero legale, debba ritenersi non valido, e parimenti non valide per la stessa ragione le successive votazioni espresse nella stessa seduta.

Ma, comunque la Presidenza della Camera voglia risolvere, nell'ambito dei suoi poteri, tale questione in merito all'invalidazione dell'ultima parte della seduta dell'11 febbraio, rimane non solo da parte nostra la denuncia di una prassi degenerativa e assai scorretta esercitata dalla maggioranza, ma rimane anche una richiesta di una pronuncia in merito da parte della Presidenza della Camera e della Giunta del Regolamento su un problema così delicato che, se non risolto, può portare grave pregiudizio alla serietà dei lavori parlamentari; pronuncia che a nostro avviso non può che essere nel senso di una rigorosa riaffermazione della lettera e dello spirito dell'articolo 28; e ciò è tanto più necessario in quanto lo schema attualmente in discussione del nuovo Regolamento nulla innova in merito all'articolo 28.

Io pertanto le chiedo, signor Presidente, che la Commissione accolga la rettifica che ho proposto al processo verbale, e chiedo a lei, signor Presidente, che nell'interesse del regolare andamento dei nostri lavori, ed in nome di quella certezza dell'interpretazione delle norme regolamentari che non può non stare a cuore a tutti i deputati, e principalmente a lei che dirige i nostri lavori, sia lei stesso a farsi interprete presso gli uffici della Presidenza perché il seguito dei nostri lavori non sia turbato da altri dubbi di legittimità e si possa procedere fin dalla ulteriore discussione di questo disegno di legge con la serenità che deriva in tutti noi dallo scrupolo doveroso di lavorare nell'osservanza rigorosa di quanto il Regolamento prescrive.

Se ella vuole accettare, come spero, tale nostro invito, parrebbe opportuno che ella sospendesse per brevissimo tempo questa seduta, in modo da poter consultare gli uffici della Presidenza ed avere una risposta in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, lei chiede la sospensione della seduta per questo chiarimento?

RAICICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, le sono grato di questo intervento, perché nella materia, non sufficientemente chiara a termine

delle circolari Gronchi, Leone e Bucciarelli Ducci, ci sono sempre delle incertezze.

Pertanto, la seduta è sospesa per mezz'ora per permettermi di prendere contatto con la Presidenza al fine di chiarire la situazione.

La seduta, sospesa alle 10,10, riprende alle 11,20.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base a quanto avevamo concordato, mi sono messo in contatto con il Presidente della Camera e con gli uffici di Presidenza. Da questi incontri è rimasta confermata la possibilità che, in sede legislativa, in base all'articolo 28 del Regolamento avvengano sostituzioni, sia all'inizio sia durante la seduta, sostituzioni che avranno valore per tutto il corso della discussione del provvedimento all'ordine del giorno, nel senso che il parlamentare venuto in sostituzione di un collega dovrà continuare a sostituirlo fino alla conclusione.

Per quanto riguarda in particolare la votazione dell'altra sera, il Regolamento non è esplicito in proposito, però la prassi vuole che nel corso di una votazione non avvengano sostituzioni, perché, a norma dell'articolo 101 del Regolamento, durante la votazione non si può parlare, ed invece il Presidente dovrebbe poter immediatamente comunicare alla Commissione l'avvenuta sostituzione di un suo componente.

L'altra sera i colleghi sanno bene come si sono svolte le cose: nella votazione a scrutinio segreto su di un emendamento si rischiava che mancasse il numero sufficiente di votanti. Essendo questo successo giovedì sera, si poneva il problema di rinviare di un'ora oppure addirittura al giorno dopo, venerdì, con il rischio di non raggiungere il numero sufficiente nemmeno l'indomani, non essendo stati presi preventivamente impegni per quel giorno. Stando così le cose, lanciammo un appello per via radio, in seguito al quale arrivarono i due deputati che votarono. A questa soluzione in quel momento da nessuna parte vennero sollevate obiezioni, mentre quello sarebbe stato il momento opportuno, dal punto di vista regolamentare.

Stando così le cose, la conclusione cui si è giunti è questa: fermo restando il principio di non procedere a sostituzioni nel corso di votazioni, rimane valida la votazione avvenuta, nessuna obiezione essendo stata sollevata in quel momento.

Naturalmente mi sono fatto premura di sottolineare, presso il Presidente della Camera, l'opportunità che in occasione della

prossima revisione del Regolamento ci si impegni per chiarire i purtroppo non pochi equivoci che sorgono nella sua quotidiana applicazione, anche in considerazione del fatto che, in base appunto al nuovo Regolamento, le sedute delle Commissioni potranno essere pubbliche, per cui le nostre responsabilità saranno notevolmente aumentate.

SANNA. Signor Presidente, un punto della questione non mi è molto chiaro, e precisamente laddove lei afferma (e credo sia questo anche il pensiero della Presidenza della Camera) che la contestazione della validità della sostituzione deve avere luogo nel momento in cui si verifica. Questo non mi persuade perché, a termini di Regolamento, un deputato può sempre essere sostituito da un altro, e la contestazione deve sorgere nel momento in cui il sostituito si ripresenta in Commissione con l'intenzione di parlare o di votare. Soltanto in quell'occasione una sostituzione può essere contestata.

PRESIDENTE. La contestazione è nata perché l'altra sera la sostituzione è avvenuta all'ultimo momento, cioè durante la votazione a scrutinio segreto, e non per altri motivi. Infatti i due deputati che giovedì sera hanno votato in sostituzione di colleghi assenti, ancora oggi li sostituiscono.

SANNA. Però anche la votazione è un momento della discussione, e le sostituzioni possono avvenire in un momento qualsiasi della discussione.

MORO DINO. Io ritengo che un deputato possa essere sostituito anche nel corso di una votazione, perché la votazione altro non è se non un momento della discussione. Comunque per l'avvenire come ci dovremo regolare?

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda personalmente, dopo il colloquio con il Presidente della Camera, non ammetterò più sostituzioni nel corso delle votazioni, specialmente se si tratta di votazioni a scrutinio segreto, per il fatto che non sarei in grado di annunciare immediatamente la sostituzione nel corso della votazione.

MORO DINO. Il gruppo socialista si riserva di interpellare i propri rappresentanti in sede di Giunta del Regolamento, perché non riteniamo che questo sia un provvedimento di scarso rilievo.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Non si tratta di provvedimenti: si tratta di interpretazione.

MORO DINO. Si tratta di stabilire i lavori della Commissione in modo diverso da quanto si è fatto in passato. Non è, questo, un atteggiamento di poca importanza ed esso non riguarda soltanto noi, ma tutte le Commissioni parlamentari. A questo proposito confermo la mia riserva: ritengo di dover interpellare in merito non solo il Presidente del nostro gruppo, ma anche i nostri rappresentanti in sede di Giunta per il regolamento.

RAICICH. Siccome sono stato io, all'inizio della seduta, a sollevare la questione, dichiaro che, per quanto attiene alle eccezioni di invalidità sulle votazioni avvenute nell'ultima parte della seduta dell'11 febbraio, naturalmente il mio gruppo accetta le decisioni del Presidente della Camera, anche perché mi paiono motivate dal punto di vista della necessità di fare immediatamente l'eventuale contestazione, che effettivamente non è stata fatta.

Il mio gruppo mantiene invece tutte le proprie riserve sulla interpretazione interlocutoria che è stata data in merito alle sostituzioni in sede legislativa nel corso di una seduta, anziché al suo inizio; sia per la ragione che ci sono una serie di circolari a cui mi sono richiamato nella prima parte del mio intervento, che mi sembrano sufficientemente chiare da questo punto di vista; sia perché nella lettera che abbiamo rimesso al Presidente della Camera noi abbiamo chiesto da un lato una sua valutazione sulla validità (e questa è già venuta, e ad essa ci rimettiamo), e dall'altro una circolare esplicativa su questo punto che, dalle circolari attualmente raccolte nel volume a nostra disposizione, sembrerebbe a nostro avviso più vicino alla nostra tesi che non a quella che lei, Presidente, ha esposto.

D'altra parte, poiché sono in corso di approvazione i nuovi regolamenti, anche noi ci faremo parte diligente presso il nostro gruppo perché o in un senso o nell'altro — possibilmente nel senso che noi riteniamo più serio — questa situazione venga risolta, per non prestarsi ad innumerevoli contestazioni, e non solo rallentando il lavoro della nostra Commissione, come nel caso di stamane, ma creando anche gravi differenze di comportamento tra Commissione e Commissione, con pregiudizio per i lavori del Parlamento.

Dopo di che, credo che i nostri lavori possano riprendere dal punto dove eravamo arrivati.

TEDESCHI. Signor Presidente, vorrei solo dire che a me non sfugge la contraddittorietà delle opinioni che ella ha riferito qui a nome del Presidente della Camera, perché a mio modo di vedere non si può fare un discorso di questo tipo, cioè dando anche una indicazione per il futuro, dalla quale lei deduce — e secondo me giustamente — che non può essere ammessa sostituzione in corso di votazione e d'altra parte dire che, siccome queste sostituzioni sono avvenute l'altro giorno, e in effetti non c'è stata contestazione, allora può andar bene così.

In pratica, tuttavia, non si può sostenere una cosa e il suo contrario, a meno che l'opinione del Presidente della Camera non abbia voluto dir questo: « questa volta l'avete fatta e vi perdono: la volta successiva vi regolerete diversamente ». Questo è un modo un po' curioso di dire le cose, a parte il fatto che non saprei come farla, la contestazione durante il voto; perché se il Presidente dice, giustamente, che durante le operazioni di voto, non si possono dare comunicazioni delle avvenute sostituzioni, io che dovrei fare la contestazione come faccio a farla ?

Questo veramente è un altro aspetto di un limite che può anche essere tradizionale della vita italiana ed è largamente documentato anche nella nostra letteratura; però è veramente strano.

Sulla questione di merito a me pare invece di dover consentire che non possa avvenire una sostituzione in corso di votazioni; perché, in sostanza, qui dobbiamo essere seri. È evidente che la legge deve essere approvata da maggioranze che non si vadano ricercando, così, complementariamente, ma che in effetti partecipano alla discussione generale della legge e che, in definitiva, sappiano per che cosa votano. Credo che questo sia lo spirito, altrimenti non avrebbe senso stabilire che, una volta sostituito un commissario, il sostituto debba continuare. Non capisco, allora, perché possa essere possibile che si vada all'ultimo momento — quello della votazione — a cambiare un commissario con uno il quale non abbia seguito la discussione.

BUZZI. Mentre da una parte non si può non sottolineare l'opportunità di regolare questa materia in modo da evitare in futuro gli inconvenienti lamentati, dall'altra mi sembra doveroso dire che la prassi in questione è assolutamente sconosciuta perché in realtà, e nelle passate legislature, e forse anche nel corso dell'attuale, si è seguito il criterio della

validità della sostituzione in qualsiasi momento. Ben lo posso dire io che per tanti anni sono stato segretario di una Commissione.

Stando così le cose, non si può non auspicare che la Giunta per il regolamento esamini la questione in modo da farne oggetto di una norma valida per tutte le Commissioni potrebbe essere suscettibile di valutazioni diverse, ingenerando confusione e notevole imbarazzo. In seguito ad una responsabile valutazione della Giunta per il regolamento, noi ci sentiremo impegnati nei confronti di una prassi per ora confermata soltanto tra di noi, direi quasi spontaneamente.

PRESIDENTE. Vorrei dire all'onorevole Tedeschi che la possibilità di invalidare la votazione c'era, perché se è vero che non si può prendere la parola durante la votazione, è altrettanto vero che si può parlare una volta dichiarato l'esito della votazione stessa. Conclusasi la votazione, si sarebbe potuto benissimo sollevare l'eccezione.

Per quanto riguarda l'onorevole Buzzi, desidero sottolineare che non si tratta di una norma che soltanto la nostra Commissione deve rispettare, ma di una prassi che da tutti è sempre stata seguita.

BUZZI. Niente da eccepire, però vorrei che la norma fosse ratificata dalla Giunta per il Regolamento. Infatti se è la prima volta che ci capita una cosa del genere in sede di votazione a scrutinio segreto di un articolo, per le leggi votiamo sempre a scrutinio segreto, ed in quell'occasione si ricorre spesso alla sostituzione.

MORO DINO. Accettiamo questa posizione purché essa venga regolamentata dalla Giunta per il Regolamento, perché è molto importante.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni il processo verbale della seduta precedente, con le modifiche proposte dall'onorevole Raichich all'inizio di questa seduta, s'intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Poiché ci comunicano che in Aula è in corso una votazione, sospendiamo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,50, riprende alle 12,30.

Congedo e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Badaloni Maria. Comunico altresì che per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2908 il deputato Pascariello è sostituito dal deputato Giovannini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento scolastico (2908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata al 30 settembre 1971.

Al settimo comma dell'articolo 7 della legge sopra indicata sono aggiunte le seguenti parole:

« Qualora per l'esercizio della professione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1 sia prescritta l'iscrizione in un albo professionale, nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici è nominato, in aggiunta e a pieno titolo, un altro membro, su designazione dei competenti consigli dei collegi provinciali della categoria ».

I deputati Raichich, Bini, Giannantoni, Loperfido, Granata, Giudiceandrea, Levi Arian Giorgina, Scionti, Pascariello e Tedeschi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerata con riguardo ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame consiste in un colloquio pubblico sostenuto dal candidato su argomenti attinenti a quattro diverse discipline di insegnamento e indicati preliminarmente dal candidato stesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame.

Tali argomenti avranno particolare riferimento sugli sbocchi professionali al tipo di studi universitari verso i quali lo stesso candidato dichiara di volersi indirizzare.

Nelle scuole statali le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono composte dai consigli di classe. Il Presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti in servizio secondo quanto stabilito all'articolo 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119. Nelle scuole non statali le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono composte da insegnanti in servizio nelle scuole statali per ogni disciplina di insegnamento e di esame, da un membro interno appartenente alla stessa classe dell'Istituto e da un presidente tratto dalle categorie sopra indicate. Tutte le commissioni sulle scuole non statali sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione ».

RAICICH. Per ragioni di brevità, illustrerò non solo questo emendamento, ma anche gli altri da noi presentati allo stesso articolo.

La questione degli esami di Stato è indubbiamente di difficile soluzione ed attualmente la situazione è tale che si potrebbe dire che siamo con l'acqua alla gola.

Pertanto mi pare di poter in primo luogo affermare che il Governo ha disatteso un impegno preso nei confronti del Parlamento, in quanto il 27 marzo 1969 esso accolse un ordine del giorno dei senatori Codignola e Limoni che lo impegnava ad istituire una commissione di esperti che avrebbe dovuto fornire, al Parlamento ed alla pubblica amministrazione, dati conoscitivi validi e continuamente aggiornati.

Evidentemente però questa Commissione (composta, non ho motivi di dubbio, da rispettabilissime persone designate in parte dal ministro ed in parte dall'università, e sarebbe stato opportuno in parte anche dal Parlamento) anche se ha lavorato non ha fornito dati di sorta, per cui ci è mancato lo strumento appositamente creato per una esatta valutazione della situazione.

Questa è la mia prima obiezione, e non mi si venga a dire che la Commissione ha consigliato che, per il momento, le disposizioni dovrebbero rimanere quelle che sono, perché questo non è un parere motivato, ma piuttosto una necessità non surrogata da elementi di giudizio sull'esatto modo in cui le singole prove sono state condotte in questi anni.

Stando così le cose, noi ci riteniamo autorizzati, anche in assenza di un qualsiasi elemento fornitoci dal Governo per convincerci del contrario, ed anzi in presenza di tutta una serie di motivi emergenti da nostre interrogazioni che nel corso di questi ultimi due anni abbiamo presentato senza ottenere risposta, a

mantenere e riconfermare la nostra posizione di principio sulla non « essenzializzazione » del momento dell'esame. Noi siamo cioè convinti della necessità di concepire l'esame di Stato come una prova condotta dallo stesso collegio di professori che ormai conosce a fondo ogni candidato. Da diverse parti si incomincia a condividere questa idea, ed ora forse sarebbe il momento di realizzarla. Quando quel provvedimento fu affrontato, nel 1969, un autorevole pedagogo, un uomo di chiara fama, e che oggi sicuramente è un personaggio autorevole nell'amministrazione della pubblica istruzione, Giovanni Gozzer diede di questa forma di esami un giudizio severissimo, scrivendo su *L'Espresso* che si trattava del solito palliativo che la pedagogia ministeriale offriva ad una scuola che aveva bisogno di ben altro. Non so se Gozzer sia rimasto o no del suo parere, ma è certo che noi siamo rimasti del nostro.

Già in Aula a suo tempo esprimeremo ampiamente il nostro pensiero a proposito della logica degli esami di Stato che, previsti dalla Costituzione, non possono essere eliminati. Perciò ora non abbiamo altro da aggiungere, tanto più che i colleghi possono benissimo rendersi conto delle innovazioni profonde che intendiamo apportare con i nostri emendamenti, innovazioni però sempre relative al momento dell'esame, perché quelle più ampie dell'intera disciplina degli esami di Stato (lo dicemmo anche a proposito del decreto-legge Sullo) si potranno realizzare solamente quando saremo di fronte ad un retroterra scolastico diverso da quello attuale.

Come ho prima detto, mancano i dati che la Commissione, istituita per volontà del Parlamento, avrebbe dovuto fornire. Pertanto sono in possesso di un unico dato ufficiale del Ministero, e precisamente di un quadro della direzione generale per l'istruzione professionale, che è del seguente tenore: « Per quanto riguarda il colloquio di maturità, l'esperienza fatta in questi due anni di applicazione della legge sugli esami di Stato ha dimostrato che esso, riferito, a singole discipline, non è sufficiente ad accertare la maturità del candidato, ma dà invece visione settoriale che spesso degenera nel deprecato nozionismo. In molti colloqui infatti i candidati ed i commissari si sono trovati a disagio per condurre una conversazione su due soli binari senza possibilità di tentare più ampi discorsi su discipline diverse, anche se logicamente collegate con quelle prefissate ». Non tutto quello che segue io condivido, tuttavia ho voluto portare alla vostra attenzione la sostanza di un

documento ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, relativo alla sfiducia verso il modo con cui attualmente sono organizzati gli esami di Stato.

Questi sono i motivi, per cui proponiamo la soppressione dell'attuale disciplina degli esami di Stato. Il nostro emendamento è esattamente quello che presentammo due anni fa e che oggi meriterebbe da parte della maggioranza una considerazione più attenta.

PRESIDENTE. L'onorevole Raicich ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

Prego l'onorevole Raicich di illustrarlo.

RAICICH. È assurdo che mentre il ministro afferma che non vi è modo e non vi è tempo per portare innovazioni alla disciplina degli esami di Stato, poi si voglia portare una innovazione che non è di poco conto. Il testo esatto della legge prescrive che a tutti gli effetti i titoli di maturità hanno valore abilitante all'esercizio delle professioni.

Si è avuta una reazione corporativa da parte degli ordini professionali, i quali hanno visto una loro menomazione nel fatto che l'abilitazione veniva concessa ai fini dell'esercizio delle professioni direttamente dalla scuola e, basandosi sul fatto che non tutte le materie sono comprese nella disciplina degli esami, hanno voluto esigere la loro presenza nelle commissioni. Ma i casi sono due: o per gli esami non sono scelte le materie specifiche, abilitanti all'esercizio di una determinata professione (e allora non capisco il senso della presenza di un rappresentante dei geometri o dei ragionieri, che giudichi sulle prove nelle quali è competente) o gli esami prevedono le materie specifiche di abilitazione all'esercizio professionale (e allora non si vede la necessità della inclusione di un elemento esterno alla scuola) quando esiste nella commissione già l'insegnante competente nel giudizio su quelle materie specifiche.

Il problema è di fondo, anche perché si riallaccia alla discussione attualmente in corso, di cui si è fatto promotore lo stesso ministro, sul carattere non professionale della scuola secondaria. Ora invece si tenta di introdurre un aspetto di professionalizzazione non in modo accettabile verso tutto l'arco della scuola, ma in una certa scuola di serie B, con un fine specifico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raicich ed altri propongono il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma all'articolo 5:

« Il titolo conseguito nell'esame di maturità negli istituti tecnici abilita a tutti gli effetti all'esercizio della professione. A tal fine è abrogato il numero cinque del primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1953, n. 1068 ».

RAICICH. Il decreto del Presidente della Repubblica del 1953 è in contrasto con la nuova disciplina degli esami di Stato, in quanto istituisce addirittura per i ragionieri un tirocinio biennale presso un ragioniere appartenente all'ordine, prima che possano svolgere la professione. Alla fine di tale tirocinio, il candidato deve superare un altro esame con prove scritte e orali, le cui caratteristiche avrebbero dovuto essere fissate con successiva ordinanza concordata tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro di grazia e giustizia. Queste successive ordinanze, a quanto mi risulta, non sono mai uscite.

Automaticamente i ragionieri si sono visti applicare la vecchia legge del 1906. Io mi chiedo se il concetto di ragioniere che si ha oggi corrisponda a quello che si aveva nel 1906. Insomma i ragionieri devono sostenere non soltanto un tirocinio che li differenzia dai geometri e dagli altri diplomati degli istituti tecnici ma devono addirittura sostenere un esame secondo prove che risalgono a 65 anni fa. Ciò mi sembra assurdo ai fini della preparazione professionale.

Sarebbe pertanto giusto, a nostro avviso, sopprimere il numero cinque del primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1953, ponendo i ragionieri sullo stesso piano in cui si trovano i periti agrari, i geometri e gli altri diplomati degli istituti tecnici.

PRESIDENTE. L'onorevole Racchetti ha presentato ora il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 5:

Sostituire alle parole: « è prorogata al 30 settembre 1971 », *le parole:* « è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria ».

RACCHETTI, Relatore. Di questo emendamento avevo parlato nel corso della discussione generale. L'emendamento nasce dalla preoccupazione che non si riesca a prov-

vedere ad una nuova disciplina entro il termine stabilito degli esami di Stato; e, in tal caso, saremmo costretti a stabilire una nuova proroga, con non molto prestigio del modo di legiferare del Parlamento. La riforma dell'esame di Stato non può essere più vista avulsa da tutto il contesto delle strutture della scuola media superiore, per cui sarebbe opportuno elevare il termine del 30 settembre 1971, previsto dall'articolo 5.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5.

SANNA. Questo nostro emendamento è identico a quello presentato dal gruppo comunista. A noi sembra del tutto inopportuno che alle disposizioni della legge del 1969, n. 9, sia aggiunta questa specificazione circa la composizione della commissione per gli esami di Stato. La proposta scaturisce dal conflitto insorto fra i giovani diplomati degli istituti tecnici e gli ordini professionali. A noi è sembrato che la posizione degli organi professionali sia una posizione nettamente corporativistica, nel senso di difesa del lavoro della corporazione; di qui il tentativo di non allargare gli albi professionali a tutti i giovani diplomati che chiedono di esservi iscritti. L'emendamento tende a risolvere questo conflitto sorto dalla facoltà degli ordini professionali di accertare la preparazione professionale. Vi è un elemento di privatizzazione che non possiamo accettare. Il valore del titolo è garantito dalla legge dello Stato e dal corso di studi seguito, perché non penso che si diventi bravi ragionieri o bravi periti agrari perché l'esame è andato in un certo modo; la preparazione specifica è garantita da tutto il corso di studi, ed anche nella valutazione del titolo non possiamo concedere a nessuno la facoltà di sindacare, perché in futuro potrebbe diventare pericolosa.

Nel dibattito parlamentare ho avuto l'occasione di citare la tendenza invalsa fra i grandi imprenditori di scegliere le annate dei diplomati e dei laureati. Sul *Messaggero* ho letto un avviso così concepito: « Cercansi laureati in chimica non dell'Università di Roma dal 1967 in poi ». Di qui la polemica per l'abolizione del valore legale del titolo di studio che indebolirebbe la forza contrattuale del nostro Paese.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare due emendamenti, inizialmente riferiti all'articolo 1, che vennero accantonati per essere

nominati in relazione all'articolo 5, al quale si riferiscono per il loro oggetto.

L'onorevole Mattalia aveva presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 1:

All'articolo, modificare il secondo comma come segue:

« Nella scuola secondaria di ogni ordine e grado, a partire dall'anno scolastico 1970-71, sono istituiti corsi di lezioni integrative, su una o più materie, per gli alunni di tutte le classi. La frequenza dei corsi è gratuita.

L'assegnazione ai corsi avviene su motivata deliberazione del consiglio di classe, e comporta obbligo di regolare frequenza dei corsi stessi. Sono ammessi ai corsi gli alunni ai quali la loro frequenza sia stata cautelatamente consigliata dal consiglio di classe, e che ne facciano domanda. La domanda comporta obbligo di regolare frequenza.

I corsi si svolgono nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico, con inizio non oltre quindici giorni dopo gli scrutini del primo quadrimestre, e con termine in coincidenza con la fine delle lezioni regolari.

Limitatamente agli alunni delle classi che si concludono con esame, e se richiesto o ritenuto necessario, è data facoltà di prolungare la durata dei corsi e di prorogare, opportunamente, la data degli scrutini finali. Ove ciò avvenga, sono ammessi a frequentare regolarmente i corsi tutti gli alunni che ne facciano domanda prima della fine delle lezioni.

Per l'anno scolastico 1970-71, in ordine all'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, il Ministro della pubblica istruzione può predisporre soluzioni più limitate, in quanto prontamente applicabili ».

Poiché l'onorevole Mattalia non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Dino Moro, Racchetti, Buzzi e Terrana hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti venti giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami ».

MORO DINO. Questo emendamento è stato già ampiamente illustrato. Era stato infatti presentato come emendamento all'articolo 1 e poi diviso in due parti. La seconda parte, che iniziava dalle parole « Salvo quanto di-

sposto... », è stata già approvata come emendamento all'articolo 1. La prima parte era stata accantonata perché, data la materia che riguarda, si è ritenuto opportuno votarla in sede di esame dell'articolo 5. Come ho detto, è stata già illustrata anche questa parte, sia da me che da altri colleghi, che sono intervenuti in senso favorevole alcuni, altri contrario. Penso pertanto di poter rinunciare ad una ulteriore illustrazione.

RACCHETTI, Relatore. Devo porre una questione preliminare a tutti gli emendamenti all'articolo 5. Bisogna vedere nel quadro della legge lo scopo di questo articolo, che è quello di prorogare la disciplina attualmente vigente per gli esami di Stato, in quanto mi pare che non si ritenga opportuno modificare il sistema degli esami a pochi mesi, forse a poche settimane, dagli esami stessi.

RAICICH. Ma fu fatto due anni fa dal Governo.

RACCHETTI, Relatore. Questo non toglie validità alla mia osservazione perché uno degli elementi necessari alla scuola è la certezza nel calendario scolastico, nell'andamento dell'anno scolastico e nel modo di svolgere gli esami, e modificare radicalmente il sistema degli esami ad anno scolastico inoltrato credo che non porti elementi di chiarezza, ma di confusione. Questo a prescindere dalle proposte di emendamento, ma come principio generale. È opportuno dare una certezza agli alunni, ai professori, alle famiglie circa il modo di svolgere i programmi, le lezioni e gli esami. Se questo criterio non è stato sempre attuato ciò non toglie che resti valido. Ritengo che ormai, iniziato il secondo quadrimestre, sia opportuno riconfermare la disciplina degli esami vigente. Questo mi pare sia stato lo spirito con il quale l'articolo 5 è stato presentato.

Detto questo, potremmo passare all'esame dell'altro emendamento presentato. L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5, presentato dagli onorevoli Raicich ed altri, in pratica delinea una nuova forma dell'esame di Stato, in base alla posizione sostenuta già due anni fa dal Gruppo comunista; ricordo infatti che su questo problema vi fu allora una lunga discussione sia in Commissione che in Aula.

Come l'onorevole Raicich si è in parte rifatto, per la illustrazione del suo emendamento, all'ampia discussione svolta in quella sede, altrettanto vorrei fare io. Desidero però

sottolineare almeno una cosa, e precisamente che non sarei favorevole ad un colloquio, perché ritengo che le prove scritte siano maggiormente valide.

A parte questo, per i motivi sia di carattere preliminare che di merito già da me ampiamente illustrati, come prima ho detto, esprimo parere contrario all'emendamento Raicich ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5 degli onorevoli Canestri e Sanna, direi che fondamentalmente potrei anche accettare alcune argomentazioni del collega Raicich il quale ha detto che, o gli esami sono svolti in modo da dare una pretesa di preparazione professionale per le materie scelte, ed allora il rappresentante può essere ancora superfluo, oppure se gli esami sono condotti in modo diverso allora il rappresentante può non dare una sufficiente garanzia. Non condivido però le preoccupazioni di Raicich che a questo comma attribuisce un grande significato (perché personalizzerebbe eccessivamente l'esame di Stato), in quanto sono piuttosto propenso a ritenere che esso non tolga e non aggiunga granché alla legge, trattandosi di una questione più formale che sostanziale. Infatti, mentre sostanzialmente non cambia la natura dell'esame, da un punto di vista formale esiste un impegno del Governo. Trattasi pertanto di un qualcosa che va al di là della natura stessa dell'esame.

Non sono d'accordo sul comma aggiuntivo degli onorevoli Raicich ed altri, e non per considerazioni di merito sulle quali invece concordo, ma per un'altra questione che mi sembra alquanto delicata. Poiché come relatore ne avevo il dovere, sono andato a rivedermi il decreto presidenziale n. 1068, del 27 ottobre 1963 relativo all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, il cui articolo 31 riguarda i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo. Pertanto, trattandosi di un decreto presidenziale molto ampio che disciplina una materia alquanto delicata (nei confronti della quale ha una competenza primaria anche la Commissione Giustizia), non so se sia opportuno che noi qui incidiamo su di un suo articolo.

Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento Moro Dino.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento Racchetti mi trova favorevole. Per quanto riguarda i rilievi dell'onorevole Raicich, non posso negarne la fondatezza, devo però sottolineare

che la commissione ministeriale ha lavorato, giungendo a prevedere tre possibili soluzioni, di cui una a termine immediato, l'altra a medio termine, e l'altra ancora a termine remoto. Pertanto mi assumo il preciso impegno di sollecitare l'elaborazione di un documento di sintesi dei lavori della commissione ministeriale, documento che mi farò premura di portare all'attenzione delle Commissioni istruzione della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento Raicich, concordo sulla non accettabilità per le ragioni espresse dal relatore, ragioni che a mio avviso si possono riassumere in due punti fondamentali. In primo luogo è inopportuno stabilire una nuova disciplina degli esami di Stato al di fuori di una riforma globale; e questa mia osservazione e questa osservazione si muove nella logica dell'opposizione che non vuole provvedimenti settoriali non inseriti nella riforma globale della scuola. Ho tuttavia l'impressione che l'ultimo comma dell'emendamento sia in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, stabilendo due discipline diverse per due tipi di scuola.

Circa la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 5, il Governo è contrario, in quanto esso corrisponde ad un impegno preciso che il ministro allora in carica assunse in Parlamento. D'altra parte, poiché il titolo rilasciato è abilitante all'esercizio della professione, la partecipazione di un rappresentante di categoria è in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Quanto al successivo emendamento Raicich ed altri, relativo all'abolizione del diaframma per l'iscrizione all'albo dei ragionieri, desidero rilevare l'esistenza di orientamenti opposti e contraddittori tra la categoria dei geometri e quella dei ragionieri: i primi tendono ad eliminare il diaframma, i secondi tendono ad inserirlo.

Comunque, modifiche di così grande rilievo penso debbano essere introdotte in sede di riforma generale. Il Governo, pertanto, è contrario all'emendamento Raicich e a quello Canestri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raicich e altri, sostitutivo del primo comma dell'articolo 5, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.
(*È respinto*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mattalia non è presente; s'intende pertanto che abbia rinunciato al proprio emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Racchetti modificativo del primo comma sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'identico emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5, presentato dall'onorevole Raicich ed altri e degli onorevoli Canestri e Sanna.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana, tendente ad inserire un comma aggiuntivo relativo al termine delle lezioni ordinarie per gli alunni che devono sostenere esami di maturità.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Raicich ed altri tendente ad inserire un comma aggiuntivo relativo al titolo conseguito nell'esame di maturità negli istituti tecnici.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5, che, in seguito alle modifiche introdotte dagli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 5.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti 20 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne dò lettura:

ART. 6.

Per l'esame e l'approfondimento dei problemi relativi all'applicazione della presente legge è costituita, per la durata di un triennio, una commissione presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composta di 24 membri nominati dal Ministro fra esperti di problemi scolastici. Dodici dei 24 membri sono designati, fra i propri componenti, dal Consi-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

glio superiore della pubblica istruzione in adunanza plenaria.

Per le attività di ricerca e di elaborazione la commissione può avvalersi della cooperazione di istituti universitari e di organismi specializzati, nel limite di spesa di lire 125 milioni per l'esercizio 1971, elevato a lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Gli onorevoli Giordano, Meucci e Bardotti propongono di sopprimerlo.

La stessa cosa propongono gli onorevoli Giannantoni e Canestri.

Gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: per la durata di un triennio, sostituire: 24, con 16; sostituire dalla parola: nominati, fino alla fine del periodo con le seguenti parole: di cui otto designati dal Parlamento, e otto designati, fra i propri componenti, dal consiglio superiore della pubblica istruzione in seduta plenaria, sopprimere il secondo periodo del comma.

MORO DINO. Circa il nostro emendamento ci rimettiamo alla Commissione. Facciamo comunque presente che vi sono già commissioni istituite con leggi precedenti, come quella istituita in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento della legge per la sperimentazione negli istituti professionali e come la commissione istituita dalla legge che modifica radicalmente l'esame di maturità.

Per tali motivi, non avremmo nulla in contrario se la Commissione decidesse di sopprimere l'articolo 6.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non si oppone all'eventuale soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge.

RACCHETTI, *Relatore*. Anch'io non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6.

(È approvata).

L'emendamento Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana è perciò precluso.

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

I termini previsti dalle precedenti disposizioni per il collocamento a riposo e la decor-

renza delle nomine e dei trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente sono fissati, rispettivamente, al 15 e al 16 settembre.

Al personale predetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza è liquidato, con effetto dal 16 settembre, sulla base dell'anzianità di servizio e dello stipendio che i singoli interessati avrebbero conseguito se fossero stati collocati a riposo dal 1° ottobre.

Gli onorevoli Moro Dino, Racchetti, Buzzi e Terrana hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 15 e 16 settembre, con le parole: 10 e 11 settembre.

MORO DINO. Ritiro l'emendamento di cui sono primo firmatario, in quanto il raccordo delle date mi sembra che possa più opportunamente compiersi in sede di coordinamento finale del testo approvato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Dell'emendamento Moro Dino ed altri si terrà conto in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9. Non essendo stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione.

ART. 9.

All'onere di complessive lire 3.945 milioni derivante dalla presente legge a carico dello esercizio finanziario 1971 si farà fronte per lire 2.430 milioni con le economie conseguenti dall'applicazione del precedente articolo 1 - terzo comma -, nonché dalla soppressione dei corsi annuali integrativi di cui all'articolo 1 - primo comma - lettera b) della legge 11 dicembre 1969, n. 910; e per lire 1.515 milioni mediante riduzione di un pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523, dello stato

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole in merito alle conseguenze finanziarie comportate dagli emendamenti agli articoli 1 e 3-bis, da noi precedentemente trasmessi. Pertanto rimane confermata l'approvazione già data.

RAICICH. Desidero fare una proposta in ordine allo svolgimento dei lavori. Ritengo che non si possa, oggi, pervenire all'approvazione conclusiva del provvedimento, perché manca il tempo necessario alla discussione ed alla votazione di ordini del giorno, per le probabili dichiarazioni di voto, e non sarebbe civile protrarre la seduta fino alle tre o alle quattro del pomeriggio.

Propongo quindi alla presidenza di interrompere i lavori della Commissione, previo raggiungimento di un accordo circa la data della prossima seduta nella quale giungere alla votazione finale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO